

nome, in caso del dare degli ammonti, fittuarii  
di modo che il gabellato o qualsiasi altro  
trattario di fittuarii non potrà in  
nessun modo le farci dall'art. 1574 del codice  
 Civile, né opporsi con qualsiasi altro mo-  
do ai sequestri e pignoramenti se mai  
abbisognassero per pagamento dell'estaglio  
senza la quale condizione non s'intenderà  
accordato il consenso o permesso che per  
avventura avesse dato l'affittante nel  
nome, anche in tale condizione nel con-  
senso non sia ripetuta od accennata  
I suddetti gabellati s'obligano, sotto pena  
di tutti i danni spese ed interessi aver-  
re il gabellante nel nome delle usurpa-  
zioni o di qualunque altra turbativa di  
possesso od alienazione nello stato at-  
tuale della proprietà, ai termini delle  
art. 1587 del suddetto codice Civile.

L'affittante nel nome si riserva il diritto  
di potere beneficiare le suddette terre, duran-  
te il corso dell'affitto, standone preventivo  
avviso ai fittuarii suddetti. Resta altresì  
dichiarato e convenuto che in caso di aridità  
o scarsità d'acqua i fittuarii

conservano lungo il corso dell'affitto a soffrire  
dei danni, qualunque essi sieno il gabellante  
e nel nome non sarà tenuto ad alcuna  
risparazione di danni ed interessi o minora-  
zione di estaglio, stando l'uso dell'acqua  
ad esclusivo rischio o pericolo degli affit-  
tuarii, senza garanzia alcuna da parte  
dell'affittante nel nome.

Tutti gli affittuarii, nel corso della locazione,  
saranno inghieramente questi di qua-  
lunque natura siano terreni restano  
acquistati all'affittante nel nome, sen-  
za obbligo a compensi o minoratione al-  
cuna da parte di costoro.

Nel corso dell'affitto il solo dazio feudale  
dovuto allo Stato nella città di Bari  
ed altri dazi che lo Stato medesimo imporra  
sulla proprietà medesima restano a peso  
dell'affittante nel nome, tutti gli altri  
pesi e dazi sopra base ed altre imposte  
ed imposte, di qualunque natura esse  
sieno, che non gravano sulla proprietà,  
saranno a carico degli affittuarii  
I conduttori si obligano e si sottopongono  
a tutti i casi forensi pretesi e non pretesi



N. C. Fittuarii